

26833/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE ROLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONI UNITE CIVILI

Regolamento
giurisdizione
elettorale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLO VITTORIA - Primo Presidente f.f. - R.G.N. 9259/2009
Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente di Sezione - Cron. 26833
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Presidente di Sezione - Rep.
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere - Ud. 17/11/2009
Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere - CC
Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9259-2009 proposto da:

ABBONATO LUCIANO (BBNLCN67L29G273U), ORLANDO LEOLUCA
(RLNLLC47M01G273L), elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA MONSERRATO 34, presso lo studio dell'avvocato GUELI
GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente agli
avvocati FICI ALDO, SORRENTINO ARMANDO, per procura in
calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

FICARRA ELIO, CAMMARATA DIEGO, elettivamente domiciliati

2009

1286

in ROMA, VIA DEL CORSO 262, presso lo studio dell'avvocato ARMAO GAETANO, che li rappresenta e difende, per procure a margine del rispettivi controricorsi;

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE DI PALERMO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, PREFETTURA DI PALERMO, in persona del Prefetto pro-tempore, ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA REGIONE SICILIA, in persona dell'Assessore pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

- controricorrenti -

nonchè contro

COMUNE DI PALERMO, TRAPANI IVAN, FARAONE DAVIDE, VALLONE PIETRO, PIRAINO ANDREA, COSTA MASSIMO, BRUSCIA FELICE, SPALLITTA NADIA, AGNELLO MANFREDI, ALOTTA SALVATORE, ANELLO ALESSANDRO, BONFANTI GASPARE, BOTTIGLIERI ORAZIO, CARONIA MARIA ANNA, CLEMENTE ROBERTO, CUSUMANO GIULIO, ZAMPARDI GIOVANNI BATTISTA, D'ARRIGO LEONARDO, DI FRANCO LUIGI, DI GAETANO VINCENZO, LENTINI SALVATORE, LO GIUDICE SALVATORE, MILAZZO GIUSEPPE, MIRABILE SALVATORE, ORLANDO FRANCO, ORLANDO SALVATORE, PALMA ONOFRIO, PELLEGRINO MAURIZIO, PIAMPIANO LEOPOLDO, RANDI EUGENIO, RIBAUDO DORIANA, LOMBARDO GIOVANNI, MATTALIANO CESARE, MICELI MAURIZIO, MINEO ROSARIO, MONASTRA ANTONELLA,

MOSCHETTI NUNZIO, MUNAFO' GIOVANNA, OLIVERI SANDRO,
RIBAUDO ANGELO, RUSSO GIROLAMO, SANTORO STEFANO, SCAVONE
AURELIO, SIRAGUSA ALESSANDRA, TAMAJO EDMONDO, TERMINELLI
ANTONINO, CAMPAGNA ALBERTO, TANTILLO GIULIO, DRAGO
SEBASTIANO, ARICO' ALESSANDRO, D'AZZO' GIROLAMO, DI
MAGGIO GIOVANNI, FERRANDELLI FABRIZIO, FILORAMO ROSARIO,
FRACCONE FILIPPO, FRAGALA' VINCENZO, FURCERI SALVATORE,
GENNARO GIUSTO, GENOVA AGOSTINO, GRECO GIOVANNI,
INZERILLO GERLANDO, ITALIANO SALVATORE, LODATO PATRIZIO,
TATANIA VINCENZO;

- intimati -

avverso l'ordinanza n. 47/2009 del TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE di PALERMO, depositata il
10/03/2009;

uditi gli avvocati Aldo FICI, Pierluigi DI PALMA
dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 17/11/2009 dal Consigliere Dott. MARIO
FINOCCHIARO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale dott. Pasquale CICCULO, il quale chiede che la
Corte dichiari inammissibile il ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Orlando Leoluca, nella qualità di candidato alla carica di sindaco al Comune di Palermo e elettore iscritto nelle liste elettorali di tale Comune e Abbonato Luciano, elettore iscritto nelle liste elettorali dello stesso Comune, hanno proposto, nei confronti del Comune di Palermo, dell'Ufficio Elettorale di quel Comune nonché di Cammarata Diego e di Piraino Andrea, Costa Massimo, Zampardi Giovanni Battista, Aricò Alessandro + 48; Ficarra Elio, Bruscia Felice, Campagna Albero + 2, Spallitta Nadia, - innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ricorso per l'annullamento, previa sospensione della efficacia, delle operazioni elettorali per la elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Palermo del 13 e 14 maggio 2007, nonché del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale del 21 maggio 2007, di proclamazione a sindaco del candidato Cammarata Diego, del verbale dell'Ufficio Centrale del 18 giugno 2007, di proclamazione degli eletti al consiglio comunale, dei conseguenti atti di proclamazione, dei verbali delle operazioni elettorali delle sezioni indicate nel ricorso, al fine di ottenere in via principale l'annullamento totale del risultato elettorale e/o la



correzione parziale dello stesso in parte qua con la attribuzione dei voti illegittimamente non assegnati al candidato sindaco Orlando Leoluca e la sottrazione di quelli illegittimamente assegnati al candidato Cammarata Diego, nonché per l'annullamento di ogni altro atto a essi connesso.

Costituitisi in giudizio il Comune di Palermo nonché l'Ufficio Elettorale del Comune di Palermo, Cammarata Diego, Ficarra Elio, Bruscia Felice, Campagna Albero + 2 e Spallitta Nadia, il tribunale amministrativo regionale con ordinanza 10 marzo 2009, riservato al definitivo ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese, preso atto che su diverse circostanze di fatto poste a fondamento delle censure articolate dai ricorrenti era pendente un procedimento penale e che l'esito degli accertamenti compiuti nel corso di tale procedimento penale appariva rilevante al fine della decisione del ricorso, ha sospeso il giudizio, sino alla definizione del procedimento penale indicato in motivazione.

Avverso il descritto provvedimento hanno proposto regolamento di competenza e di giurisdizione nonché ricorso per l'annullamento di tale ordinan-



za, illustrato con memoria, Orlando Leoluca e Abbonato Luciano.

Resistono, con distinti controricorsi da un lato, l'Ufficio Elettorale Centrale di Palermo, la Prefettura di Palermo e l'Assessorato Regionale delle Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali della Regione Sicilia, dall' altro, Cammarata Diego, da ultimo Ficarra Elio.

Il P.G. ha chiesto sia dichiarata la inammissibilità de il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti chiedono sia dichiarato che l' art. 295 c.p.c. non è applicabile ai procedimenti per contenzioso elettorale e in particolare allo speciale processo elettorale di legittimità amministrativa affidato al Tribunale Amministrativo Regionale e che, pertanto, non rientra nei poteri - e quindi nella giurisdizione del tribunale amministrativo regionale - disporre la sospensione necessaria del giudizio elettorale, in attesa della definizione di giudizi demandati a altri organi giudicanti, e, per l'effetto l'annullamento della ordinanza di sospensione 10 marzo 2009 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.



Ai sensi dell'art. 366 *bis* c.p.c. i ricorrenti sottopongono all'esame di questa Corte il seguente quesito di diritto: «se l'art. 295 del codice di procedura civile, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, sia applicabile, anche con riferimento ai principi costituzionali sul riparto della giurisdizione, sulla tutela degli interessi collettivi e sul giusto processo, al procedimento per contenzioso elettorale e, in particolare, allo speciale procedimento elettorale di legittimità amministrativa affidato al Tribunale Amministrativo Regionale e se rientri o meno nei poteri, e quindi nella competenza e/o nella giurisdizione del Giudice naturale deputato dall'ordinamento alla decisione sulla regolarità delle operazioni elettorali dal punto di vista degli atti e delle procedure, disporre la sospensione necessaria del giudizio in attesa della decisione di altro Giudice, nella specie la definizione di giudizi penali che riguardano episodi delittuosi commessi da singoli e che non incidono sul risultato complessivo del voto».

2. Il proposto ricorso è inammissibile.

Sotto tutti i molteplici profili in cui si articola.



Alla luce delle considerazioni che seguono.

2. 1. Giusta la testuale previsione di cui all' art. 42 c.p.c. «i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo, ai sensi dell' articolo 295 possono essere impugnati soltanto con istanza di regolamento di competenza».

La disposizione - peraltro - fa, chiaramente, riferimento esclusivamente ai giudizi che si svolgono innanzi ai giudici ordinari e non consente di essere interpretata - contrariamente a quanto del tutto apoditticamente invocano i ricorrenti - come facente riferimento anche ai giudizi pendenti innanzi a giudici speciali.

Specie tenuto presente che quanto alle controversie innanzi ai tribunali amministrativi regionali è demandato al Consiglio di Stato [e non alla Corte di cassazione] l'esame - in via preventiva - della eccezione di incompetenza (cfr. art. 31, l. 6 dicembre 1971, n. 1034).

E' palese, concludendo sul punto, la inammissibilità del ricorso sotto il profilo della «istanza per regolamento di competenza».

2. 2. Il proposto ricorso è inammissibile, altresì, sia nella parte in cui è diretto all' «annullamento della ordinanza di sospensione del pro-



cesso elettorale», sia allorché deduce - sotto il profilo del regolamento di giurisdizione - che la disciplina di cui all'art. 295 c.p.c. non è applicabile al procedimento per contenzioso elettorale.

Come assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di queste Sezioni Unite, infatti, non si dubita che rispetto alla giurisdizione del giudice amministrativo due sono le vie di accesso alle sezioni unite:

- da un lato, il regolamento preventivo di giurisdizione;
- dall'altro, il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c.

Quanto al primo lo stesso non è un mezzo di impugnazione e ha come unico oggetto di accertamento se la domanda spetti o meno alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Nella specie - peraltro - il ricorrente non chiede di conoscere se la giurisdizione - a conoscere della controversia pendente innanzi ai giudici amministrativi - spetti a quel giudice o, piuttosto alla autorità giudiziaria ordinaria, ma se si è in presenza di un rifiuto di esercizio della giurisdizione da parte del giudice adito



(allorché ha disposto la sospensione del processo pendente innanzi a sé).

Contemporaneamente, sono impugnabili per cassazione, ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., esclusivamente i provvedimenti muniti di carattere decisorio, ~~in~~ idonei, cioè, ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte in giudizio (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 8 aprile 2008, nn. 9151, 9152 e 9153; Cass., sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1247) e, con specifico riferimento ai provvedimenti dei giudici amministrativi, quelli emessi dal giudice amministrativo di ultima istanza, non contro decisioni dei tribunali amministrativo.

Certo che nella specie il provvedimento impugnato (ordinanza 10 marzo 2009) «riservata al definitivo ogni pronuncia in rito, in merito e sulle spese» in ordine alle domande proposte dagli odierni ricorrenti, si è limitata a «sospende[re] il giudizio, sino alla definizione del procedimento penale in motivazione indicato», è palese che si è a fronte a provvedimento non suscettibile di essere oggetto di ricorso per cassazione per difetto di giurisdizione del giudice che lo ha adottato.



Al riguardo, infatti, deve - ulteriormente - ribadirsi che anche a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo nella formulazione dell'art. 111 Cost., il sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni rese dal Consiglio di Stato - e, quindi, anche nella eventualità queste Sezioni Unite, prima della pronuncia definitiva dei giudici amministrativi su una domanda loro sottoposta, siano investite di una questione di giurisdizione - è limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del Consiglio stesso, ovvero alla esistenza di vizi che riguardano l'essenza di tale funzione giurisdizionale e non il modo del suo esercizio.

Resta, quindi, per converso, escluso ogni sindacato di queste Sezioni Unite sui limiti interni di tale giurisdizione, cui attengono gli *errores in iudicando* o *in procedendo* (Cfr., tra le tantissime, Cass., sez. un., 16 febbraio 2009, n. 3688; Cass., sez. un., 26 gennaio 2009, n. 1853; Cass., sez. un., 31 gennaio 2008, n. 2285).

In realtà la questione sollevata con il presente ricorso e, cioè, se nell'ambito del giudizio amministrativo, e in particolare, in quello elet-

} ty

torale di legittimità amministrativa, trovi o meno applicazione l'istituto della «sospensione necessaria», di cui all'art. 295 c.p.c. - dovendo altro giudice (nella specie: quello penale) risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa - implica, anche allorché [come nella specie] si deduca che l'esito della controversia [pretesamente] pregiudicante è assolutamente irrilevante al fine di risolvere il giudizio [erroneamente] sospeso, prospetta la possibilità che il giudice amministrativo incorra in *errores in procedendo*, e quindi questione non deducibile con regolamento di giurisdizione.

E' palese, conclusivamente, che il rimedio contro il provvedimento di sospensione del giudizio pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale va cercato esclusivamente nell'ambito del giudizio amministrativo.

Tale tutela (avverso il provvedimento di sospensione) va ravvisata nella impugnazione - come, del resto, non controverso in materia cautelare (cfr., art. 28, comma 3, legge 6 dicembre 1971, n. 1034) - della relativa ordinanza davanti al Consiglio di Stato, sostenendo [eventualmente] che se un tale rimedio fosse da ritenere inapplicabile,



la disciplina del processo amministrativo presenterebbe un vizio di legittimità costituzionale in rapporto all'art. 24 Cost., vizio che spetterebbe allo stesso Consiglio di Stato far valere sollevando la pertinente questione di legittimità costituzionale.

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite di questo giudizio in favore dei resistenti costituiti, liquidate come in dispositivo.

4. Contrariamente a quanto invocato dalla difesa dei controricorrenti Cammaratae Ficarra non sussistono - nel caso concreto - gli estremi per una pronunzia ex art. 385, ultimo comma, e 96 c.p.c.

Al riguardo, infatti, deve ribadirsi - ulteriormente - che affinché sussistano le condizioni per la applicazione dell'art. 385, ultimo comma, c.p.c. - introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 40 del 2006 - occorre la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza.



tezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass., sez. un., 11 dicembre 2007, n. 258319).

Né - al riguardo - è utilmente invocata la giurisprudenza di questa Corte di cui a Cass., sez. un., 19 febbraio 2002, n. 2420, atteso che - quantomeno per alcuni profili - sulla questione specifica prospettata dagli odierni ricorrenti non risultano precedenti esattamente in termini nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite di questo giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 oltre € 4.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge in favore di Cammarata Diego, € 200,00, oltre € 4.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge in favore di Ficarra Elio e in € 5.000 per onorari, oltre spese preno-



tate a debito e spese generali e accessori come per legge in favore dell'Ufficio Elettorale Centrale di Palermo e degli altri suoi consorti di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, il giorno 17 novembre 2009.

il Presidente

paolini

IL CANCELLIERE
Giovanni

Depositate in Cancelleria
21 DIC. 2009

1
2